

Allegato "B" al n. 26773 di repertorio, n. 13928 di raccolta

STATUTO VIDEORIGHTS

Art. 1 - Denominazione

La società si denomina:

"VIDEORIGHTS s.r.l."

ovvero, in forma abbreviata,

"VR s.r.l."

un'entità di gestione indipendente quale definita nell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Art. 2 - Oggetto sociale

2.1 La società ha per oggetto l'attività prevalente di amministrazione, intermediazione, gestione nonché di incasso e ripartizione dei relativi proventi, in veste di mandataria nonché ai sensi dell'art. 2028 del codice civile, in Italia e all'estero della generalità dei diritti di utilizzazione economica previsti e disciplinati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni presenti e future (di seguito "LDA") nonché dalla normativa dell'Unione Europea ivi inclusi tanto i diritti d'autore di cui al titolo I della LDA quanto quelli connessi ai diritti di autore di cui al titolo II della LDA, con particolare riguardo a quelli di seguito elencati, a qualsivoglia titolo vantati dai rispettivi titolari dei diritti (quali definiti nell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35), per conto loro, in via individuale o collettiva ovvero per conto di associazioni o altri enti comunque fra loro costituiti:

A. diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori e loro aventi causa sulle opere dell'ingegno di cui al Capo I del Titolo I della LDA;

B. diritti spettanti agli autori e loro aventi causa sulle opere cinematografiche e assimilate di cui alla Sezione III del Capo IV del Titolo I della LDA;

C. diritti spettanti all'autore sulle vendite successive delle opere d'arte e di manoscritti di cui alla Sezione VI del Capo II del Titolo III della LDA;

D. diritti di trasmissione e ritrasmissione via cavo spettanti ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore, ivi incluso il diritto di cui all'art. 180 bis della LDA;

E. diritto ai compensi di copia privata per gli apparecchi e supporti di registrazione video previsti dagli artt. 71-septies e 71-octies comma 3 della LDA, in favore dei produttori di opere audiovisive o di videogrammi aventi diritto e dei loro aventi causa;

F. diritto ai compensi di copia privata per gli apparecchi e supporti di registrazione video previsti dagli artt. 71-septies e 71-octies comma 3 della LDA, in favore di artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche, audiovisive o di videogrammi aventi diritto e dei loro

aventi causa;

G. diritti di utilizzazione economica previsti dall'art. 78-ter della LDA, in favore del produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento;

H. diritti audiovisivi sportivi previsti dall'art. 78-quater della LDA;

I. diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva previsti dall'art. 79 della LDA;

J diritto ai compensi di cui all'art. 84 della LDA, in favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e assimilate, in via individuale o collettiva ovvero per conto di associazioni o altri enti comunque fra loro costituiti;

K. diritti relativi alle fotografie previsti al Capo V del Titolo II della LDA in favore dei fotografi;

L. diritti analoghi a quelli dianzi indicati che dovessero essere accordati, anche in seguito a modifiche legislative e che abbiano natura o funzione analoga o complementare o strumentale ai precedenti.

2.1 La società ha inoltre per oggetto:

(i) l'attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dati relativi ai mercati oggetto dei diritti di cui all'articolo 2.1 (quali, ad esempio, il mercato cinematografico, audiovisivo, multimediale, home video, televisivo e dello spettacolo in genere);

(ii) la realizzazione di eventi, convegni, mostre e fiere nei settori sopra indicati nonché in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale e le attività editoriali ad esse connesse.

2.3 Per l'esercizio della sua attività prevalente di cui all'articolo 2.1, la società:

(i) negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui all'articolo 2.1 nonché con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi ai diritti ivi contemplati;

(ii) riscuote gli anzidetti compensi in nome proprio e per conto dei soggetti titolari dei relativi diritti e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi così riscossi tra gli aventi diritto in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 2.4;

(iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(vi) esercita, in nome e per conto dei mandanti, ove ne

abbia ricevuto mandato, le azioni giudiziarie di ogni tipo e genere, anche cautelare, dirette a far valere i diritti dei mandanti.

2.4 Per la migliore esecuzione dei mandati di cui all'articolo 2.1, la società avrà facoltà di predisporre uno o più regolamenti di gestione, incasso e ripartizione per ciascuno dei diritti previsti dall'articolo 2.1, da adottarsi dall'organo amministrativo della società e da pubblicarsi sul sito web della società.

2.5 La società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei suoi produttori mandanti ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

2.6 La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese:

(i) l'acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre società con oggetto analogo o connesso al proprio e la partecipazione alla loro costituzione;

(ii) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie sempre che tale rilascio non configuri attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico.

Art. 3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

"Art. 5 - Capitale sociale - Aumento e riduzione

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Allo stesso modo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sociali sono divisibili.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro Imprese ove è iscritta la società ovvero dal libro soci, se istituito.

Nel caso di comproprietà della quota i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.2 Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo, nei termini e modi che reputerà convenienti, salvo diversa disposizione di legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

5.3 I soci, con l'eccezione del caso di ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, possono decidere l'aumento del capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, nei modi e termini previsti dall'art. 2481 bis del codice civile.

I soci possono deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre società nelle quali la società partecipi.

La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482 bis del codice civile può essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Prelazione

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte o per atto tra vivi, col diritto proporzionale di prelazione degli altri soci nei termini di cui in appresso.

6.1 Il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota (o il diritto di usufrutto) è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera, spedita al domicilio di cui all'articolo 5.1 per raccomandata con avviso di ricevimento. Alla lettera deve essere allegata l'offerta del terzo, da lui sottoscritta, contenente, oltre ai dati per identificare il terzo, l'indicazione della quota (e/o degli altri diritti di cui sopra) offerta in vendita, del prezzo della vendita e delle condizioni di pagamento.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma. In tale lettera il socio deve altresì dichiarare se intende sostituirsi in misura proporzionale alla sua partecipazione ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la prelazione.

Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, ovvero la prelazione non sia stata esercitata per l'intera quota (e/o per gli altri diritti di cui sopra) offerta in prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi quanto offerto in prelazione entro il termine di tre mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello risultante dalla comunicazione inviata agli altri soci per l'esercizio della prelazione e a condizioni di pagamento analoghe.

Decorso tale termine senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare la comunicazione per l'esercizio della prelazione ai soci prima di alienare a terzi la propria quota o i diritti sopra indicati.

Nel caso di esercizio della prelazione, le conseguenti cessioni devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo, comunicazione di esercizio della prelazione da parte del socio alienante.

6.2 Impregiudicato quanto previsto all'articolo 6.1, nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma ad un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), quote (e/o diritti di opzione) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo, anche a sensi dell'art. 1381 del codice civile, di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le quote degli altri soci che lo chiederanno, a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, ridotto del 10% (dieci per cento) a titolo di premio di maggioranza, nei termini per l'esercizio della prelazione.

6.3 Impregiudicato quanto previsto all'articolo 6.1, nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma ad un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), quote (e/o diritti di opzione) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre) della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, correlativamente, ciascuno degli offerenti avrà il diritto di far sì che gli altri soci vendano le rispettive quote (nonché le eventuali obbligazioni convertibili e warrant) al terzo

acquirente a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, nei termini per l'esercizio della prelazione, purché superiore a quello spettante in caso di recesso.

6.4 La costituzione in pegno delle quote è consentita solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e che il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto, negli stessi documenti costitutivi del pegno, delle disposizioni di questo articolo 6 a cura della società, essa viene comunicata agli altri soci.

6.5 Le previsioni di cui a questo articolo 6 non si applicano, con conseguente libera cedibilità delle quote e dei relativi diritti di opzione e di usufrutto, in caso di alienazione fra coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, a società controllanti, direttamente o indirettamente controllate, o controllate dalla medesima controllante, a condizione che: (a) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci; (b) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove quest'ultimo perda, per qualsivoglia motivo, il controllo sulla società cessionaria.

6.6 L'intestazione delle quote a società fiduciaria o la re-intestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto da questo articolo 6.

Art. 7 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

I soci possono fare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, in base all'accordo tra società e socio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

Art. 9 - Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al precedente comma.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto che lo ha legittimato, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto stesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

Le decisioni dei soci di cui all'art. 2479, quarto comma del codice civile devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché su quelle che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e, nel caso sia nominato un consiglio di amministrazione la determinazione del numero dei suoi componenti;
- c) la nomina dell'organo di revisione, del collegio sindacale, se istituito, e del suo presidente;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) l'aumento del capitale;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'autorizzazione all'organo amministrativo di acquistare, vendere o permutare beni immobili, diritti immobiliari, partecipazioni societarie, aziende e rami di azienda, concedere ipoteche o altre garanzie reali su propri beni, prestare fidejussioni o altre garanzie nell'interesse di terzi; le relative decisioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno due terzi del capitale.

Art. 11 - Decisioni mediante consultazione scritta

11.1 Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono valide se prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto previsto al precedente articolo 10 (h) e agli articoli 13 e 15, rispettivamente per la nomina dell'organo amministrativo e dei sindaci.

11.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla

decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le risposte ed i consensi ricevuti e comunicare la decisione adottata a tutti i soci, sindaci e revisore, se nominati.

Art. 12 - Decisioni mediante deliberazione assembleare

12.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile con raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio di cui all'articolo 5.1. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è valida, anche senza formale convocazione, se vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero organo amministrativo e se i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni di dilazione.

12.4 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto a voto.

Coloro che hanno diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro soggetto anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

12.5 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto diversamente disposto per legge o da questo statuto negli articoli 10 (h), 13 e 15. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12.6 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in loro assenza od impedimento il presidente è designato dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato pure dagli intervenuti.

12.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente.

Art. 13 - Organo amministrativo

13.1 L'amministrazione della società, secondo decisione dei soci, è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque componenti.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La nomina dell'amministratore unico o dei componenti il consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta ai soci.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina.

13.2 Per l'eventualità di nomina del consiglio di amministrazione, ogni socio, o gruppo di soci, rappresentante almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale può presentare, con comunicazione sottoscritta, fatta pervenire all'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della sua scadenza, uno o più candidati, anche fra non soci, con ogni utile dettaglio personale.

Ogni socio può distribuire i voti che gli spettano su uno o più candidati; risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, si considera eletto il candidato più anziano di età.

13.3 In caso sia nominato un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, su proposta dei soci che avevano candidato gli amministratori cessati, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui la sostituzione è avvenuta.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto in via anticipata l'intero consiglio con effetto dalla data della sua ricostituzione.

13.4 Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

13.5 Il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci, nomina fra i suoi componenti il presidente; può altresì nominare un vice presidente. Sia il presidente sia il vice presidente, se nominato, durano in carica per la durata prevista dell'ufficio di amministratori e sono rieleggibili.

Il consiglio può infine nominare un segretario, in persona anche estranea al consiglio stesso.

13.6 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove su convocazione del presidente, di sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta di almeno due amministratori o dell'organo di controllo, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è convocato e presieduto dal vice presidente, se nominato o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio è convocato mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Su iniziativa del presidente, da comunicare, con la relativa documentazione, anche all'organo di controllo, se è stato nominato, le decisioni del consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori, tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal presidente.

La decisione è adottata quando partecipa e consti al presidente del consiglio di amministrazione, entro il termine previsto, il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il presidente del consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti o la maggioranza dei componenti degli organi

di amministrazione e di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, e gli assenti, informati della riunione, non si siano opposti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13.7 L'amministratore unico è investito dei poteri stabiliti dall'assemblea al momento della sua nomina.

Il consiglio di amministrazione è invece investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, esclusi soltanto quelli che per legge sono, in modo tassativo, riservati alle decisioni dei soci e salvo quanto previsto nell'articolo 10 (h).

13.8 Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505 e 2505-bis, quali richiamati anche dall'art. 2506-ter del codice civile, sono riservati alla competenza collegiale del consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega.

Il consiglio di amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli componenti.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, hanno altresì la facoltà di nominare procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

13.9 All'amministratore unico e ai componenti del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare all'amministratore unico e/o ai componenti il consiglio di amministrazione un emolumento annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 2389 terzo comma del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 14 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, al o agli amministratori delegati.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, il o gli amministratori delegati, possono conferire la rappresentanza legale a terzi con idonee procure.

Art. 15 - Organo di controllo - Revisore

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dei soci, la società nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ovvero un revisore. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

I soci eleggono l'organo di controllo e determinano, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, la retribuzione annuale; in caso di collegio sindacale, la cui nomina è fatta con le modalità di cui all'articolo 13.2, ne nominano il presidente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

In caso in cui sia nominato il collegio sindacale, esso si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto.

Art. 16 - Bilancio ed utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, procedono con le forme di legge, alla redazione del bilancio sociale, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile e da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla società e spettanti ai rispettivi titolari dei diritti, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla società con tali somme.

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo i prelievi previsti dalla legge, è assegnato ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

f.to Gianluigi Chiodaroli

f.to Fernando Mantovani

f.to Cesare Gattoni notaio (sigillo)